

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti

Art. 445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall'[articolo 444](#), comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'[articolo 240](#) del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'[articolo 653](#), la sentenza prevista dall'[articolo 444](#), comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'[articolo 444](#), comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli [314](#), primo comma, [317](#), [318](#), [319](#), [319-ter](#), [319-quater](#), primo comma, [320](#), [321](#), [322](#), [322-bis](#) e [346-bis](#) del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'[articolo 317-bis](#) del codice penale.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.